

LA FINANZIARIA E LE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 51

Provvedimenti a favore delle cooperative sociali

1. Per favorire la creazione di una nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto - legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto* del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

Art. 74

Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto*, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere previste dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

* N.B. Il decreto non è ancora stato emanato.